

VERBALE DI ACCORDO

In data 17 gennaio 2024 si sono incontrati in presenza presso la sede di Confitarma Roma P.za dei Santi Apostoli n° 66, la Saipem S.p.A. e la Segreteria Nazionale dell'USCLAC/UNCDIM per finalizzare la rivisitazione del forfait delle spese di viaggio già disciplinate al punto 2.1 dell'accordo integrativo sottoscritto in data 9 agosto 2022.

Le Parti hanno convenuto sulla opportunità di modificare, a decorrere dal 1° febbraio 2024, le previsioni dell'accordo integrativo sopra citato relative alle modalità di trattamento delle spese di viaggio in regime di forfaitizzazione.

Per situazioni operative all'estero

per quanto concerne gli spostamenti dal luogo di residenza all'aeroporto d'arrivo, o mezzo navale di assegnazione, e viceversa per ogni ciclo lavoro/riposo, le Parti hanno convenuto di erogare a titolo di rimborso forfettario, anche in considerazione di quanto è disciplinato attualmente dal documento normativo aziendale CR_GR-GROUP-HR-PAI-001-E-R03 (Global Mobility) i seguenti massimali omnicomprensivi:

- | | |
|------------------|-------------|
| a) fra 0 e 30 Km | euro 50,00 |
| b) fino a 100 Km | euro 100,00 |
| c) fino a 300 Km | euro 140,00 |
| d) fino a 500 Km | euro 180,00 |

Le fasce chilometriche verranno calcolate secondo quanto previsto dalla guida ViaMichelin.

Per situazioni operative in Italia

per quanto concerne gli spostamenti dal luogo di residenza all'aeroporto d'arrivo, o mezzo navale di assegnazione, e viceversa per ogni ciclo lavoro/riposo, le Parti hanno convenuto di riconoscere il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione dei relativi giustificativi, nella misura massima, sopra riportata, prevista dal documento normativo aziendale Global Mobility.

Le parti convengono che in caso di modifiche al su citato documento normativo aziendale Global Mobility si incontreranno per eventualmente rivalutare la materia.

Ad eccezione di quanto regolato dal presente accordo, le Parti confermano le previsioni

contenute nell'accordo integrativo.

Le Parti hanno inoltre convenuto che gli importi sopra indicati rientrano nella normalità delle spese aziendali riconoscibili.

Il presente accordo si applica al personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolato dalle sezioni 8 e 9 del CCNL "UNICO DELL'INDUSTRIA ARMATORIALE".

Saipem S.p.A



U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M./S.M.A.C.D.
Il Presidente



Com.te Claudio Tomei